



Consiglio regionale della Calabria

Proposta di legge regionale recante: “Disciplina dell’agricoltura sociale”

di iniziativa dei consiglieri

F.to Filippo Mancuso

F.to Gianluca Gallo

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con la presente proposta di legge, nel rispetto del suddetto quadro normativo nazionale (Legge n.141/2015 e DM) s'intende di disciplinare in modo organico lo svolgimento delle attività di agricoltura sociale in Calabria, riconoscendo l'impatto innovativo dei servizi offerti sul territorio e sui bisogni della comunità e al contempo valorizzando la multifunzionalità delle imprese agricole.

Nell'agricoltura sociale sono coinvolti diversi soggetti, accanto alle imprese agricole e agli utenti (disabili, anziani, detenuti, persone fragili), intervengono gli Enti pubblici (Comuni, ASL, scuole), le cooperative sociali (di tipo A e di tipo B), ma anche consumatori responsabili, creando una rete di rapporti fra soggetti privati e pubblici.

La fattoria diventa centro di servizi sociali dove la coltivazione dell'orto, la cura degli animali, il ciclo biologico e naturale, offrono stimoli nuovi per interventi di socializzazione, di formazione, di supporto all'educazione. Va sottolineato che l'integrazione di interventi e servizi di natura sociale nell'azienda agricola multifunzionale sostiene le finalità imprenditoriali dell'attività, che può beneficiare del più stretto rapporto col territorio e delle nuove relazioni e opportunità di mercato.

L'agricoltura sociale costituisce quindi un approccio innovativo fondato sull'abbinamento di due concetti distinti: l'agricoltura multifunzionale e i servizi sociali/terapeutico-assistenziali a livello locale. Da un lato, il settore è strettamente legato al carattere multifunzionale dell'agricoltura poiché offre agli agricoltori la possibilità di diversificare le loro fonti di reddito, dall'altro, l'agricoltura sociale apporta benefici alla società in quanto fornisce dei servizi sociali e migliora la qualità dei servizi esistenti a vantaggio degli abitanti delle aree rurali, avvalendosi delle risorse agricole e rurali in senso lato.

La recente normativa nazionale interviene rafforzando i principi già descritti ed in particolare *“promuovere l'agricoltura sociale, quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio nazionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate.”*

In particolare, viene istituito l'elenco regionale degli operatori di agricoltura sociale denominati “Fattorie sociali” e si disciplina, dal punto di vista amministrativo, gli adempimenti propedeutici all'esercizio delle attività di agricoltura sociale.

La proposta di legge inoltre nel disciplinare gli immobili per lo svolgimento delle attività di agricoltura sociale, prevede che possano essere utilizzati gli immobili ad uso abitativo già esistenti

sul fondo. Possono essere effettuati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione per il recupero del patrimonio edilizio esistente, nel rispetto delle vigenti disposizioni statali e regionali in materia edilizia e urbanistica e degli strumenti urbanistici vigenti, nonché della normativa in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche. È consentito l'ampliamento dei volumi esistenti per la realizzazione di locali tecnici, servizi igienici, centrali termiche e per l'adeguamento alla normativa relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche.

Le attività di agricoltura sociale possono essere esercitate anche all'esterno delle strutture aziendali e dei beni fondiari nella disponibilità della fattoria sociale nel rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene.

Inoltre, considerato che le attività di agricoltura sociale, essendo per loro natura intrinsecamente interdisciplinari, presuppongono la collaborazione tra più ambiti, con la presente proposta di legge viene istituito un osservatorio regionale, quale luogo di confronto anche con il mondo universitario, per il monitoraggio e l'elaborazione delle informazioni sulla presenza e sullo sviluppo delle attività di agricoltura sociale sul territorio regionale, come ausilio alla programmazione regionale, anche al fine di facilitare la diffusione delle buone pratiche.

La proposta interviene anche sulla legge regionale 30 aprile 2009, n. 14 (Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche) per eliminare tutti i riferimenti all'agricoltura sociale (denominate "attività sociali e di servizio per le comunità locali").

Nell'ambito dell'esercizio delle attività di agricoltura sociale il disegno di legge consente che possa essere effettuata anche la somministrazione di pasti, alimenti e bevande ma esclusivamente nei confronti dei destinatari delle attività di agricoltura sociale.

Infine, considerato che per la piena operatività della normativa regionale in materia di agricoltura sociale è necessario dettagliare dal punto di vista strettamente tecnico i requisiti e le modalità per lo svolgimento delle attività, le competenze formative e professionali e le modalità per l'iscrizione nell'elenco delle fattorie sociali, è prevista l'approvazione di un regolamento.

Relazione tecnico finanziaria

Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico delle risorse autonome del bilancio regionale trattandosi di norme aventi carattere ordinamentale. Gli interventi possibili saranno finanziati nell'ambito dei programmi operativi dei fondi strutturali europei coerenti, nei limiti delle disponibilità, nonché attraverso il supporto di OPPa e ARSAC. Ne consegue l'invarianza finanziaria della proposta di legge a carico del bilancio regionale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Tabella 1: Oneri finanziari

Articolo	Descrizione	Tipologi a I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Art. 1	Norma ordinamentale che enuncia le finalità della legge.	//	//	0,00 €
Art. 2	Norma ordinamentale che fornisce le definizioni di agricoltura sociale e fattorie sociali	//	//	0,00 €
Art. 3	Norma ordinamentale che disciplina lo svolgimento delle attività di agricoltura sociale	//	//	0,00 €
Art. 4	Norma ordinamentale che istituisce l'elenco regionale delle fattorie sociali	//	//	0,00 €
Art. 5	Norma ordinamentale che disciplina l'utilizzo degli immobili destinati dagli imprenditori agricoli per l'esercizio dell'agricoltura sociale	//	//	0,00 €
Art. 6	Norma ordinamentale che disciplina la somministrazione di pasti, alimenti e bevande in favore dei destinatari delle attività sociali	//	//	0,00 €
Art.7	Norma ordinamentale che stabilisce le funzioni e compiti della Regione demandando agli atti di programmazione e gestione delle agricole e sociali l'individuazione delle iniziative da effettuare e le risorse da utilizzare	//	//	0,00 €
Art. 8	Norma ordinamentale che individua le misure di sostegno demandando all'ARSAC e OPPA l'attivazione senza oneri a carico della Regione	//	//	0,00 €
Art. 9	Norma ordinamentale che istituisce l'Osservatorio regionale sull'Agricoltura sociale.	//	//	0,00 €
Art. 10	Norma ordinamentale che istituisce il logo delle fattorie sociali.	//	//	0,00 €
Art. 11	Norma ordinamentale che prevede la vigilanza e il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella legge	//	//	0,00 €

Art. 12	Norma di carattere ordinamentale che stabilisce le sanzioni per la violazione della legge.	//	//	0,00 €
Art. 13	Norma ordinamentale che introduce la possibilità di vietare la caccia nei terreni in cui si esercita l'agricoltura sociale.	//	//	0,00 €
Art. 14	Norma ordinamentale che disciplina il monitoraggio e la valutazione dello stato di attuazione della legge ai fini della legge n. 141/2015.	//	//	0,00 €
Art. 15	Norma che ordinamentale che demanda al regolamento la disciplina attuativa della legge.	//	//	0,00 €
Art. 16	Norma che contiene la clausola di neutralità finanziaria della legge sulle risorse autonome del bilancio stabilendo il finanziamento degli interventi con fondi comunitari coerenti e nei limiti delle disponibilità	//	//	0,00 €
Art. 17	Norma ordinamentale di rinvio ad altre disposizioni in materia	//	//	0,00 €
Art. 18	Norma che dispone le abrogazioni di altre leggi	//	//	0,00 €
Art. 19	Norma che contiene la disciplina transitoria per gli operatori che già svolgono attività di agricoltura sociale.	//	//	0,00 €
Art. 20	Dispone l'entrata in vigore della legge	//	//	0,00 €

Proposta di legge regionale recante: “Disciplina dell’agricoltura sociale”

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Calabria, nel rispetto dei principi recati dalla legge 18 agosto 2015, n. 141 “*Disposizioni in materia di agricoltura sociale*”, promuove l’agricoltura sociale, quale strumento finalizzato a consolidare la gamma delle opportunità di occupazione e di reddito, favorendo la multifunzionalità delle imprese agricole, attraverso interventi di tipo educativo, sociale, socio-sanitario, di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie, alle persone in stato di disagio e/o disabilità e alle comunità locali in tutto il territorio regionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate.

2. La Regione sostiene, altresì, il potenziamento dell'offerta dei servizi sociali e la sperimentazione di nuovi modelli del welfare regionale attraverso la realizzazione di interventi innovativi da parte delle fattorie sociali di cui al successivo articolo 2.

3. Le Pubbliche Amministrazioni, nel quadro della programmazione delle proprie funzioni inerenti alle attività agricole e sociali, promuovono, senza nuovi o maggiori oneri a carico dei propri bilanci, politiche integrate tra imprese agricole e istituzioni locali al fine di sviluppare l’agricoltura sociale, anche tramite politiche di riorientamento della spesa socio-sanitaria ordinaria finalizzate a supportare la creazione di iniziative pilota e la costituzione di reti di protezione sociale caratterizzate dalla presenza attiva dell’agricoltura sociale.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intendono per:
 - a) “agricoltura sociale”: le attività previste all’articolo 2, comma 1, della legge n. 141 del 2015 esercitate, in forma singola o associata, dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile e dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 iscritte al Registro Nazionale del Terzo Settore nel rispetto dei limiti fissati dall’articolo 2, comma 4, della legge n.141 del 2015 e in coerenza con le proprie finalità statutarie;

 - b) “fattorie sociali”: i soggetti di cui alla precedente lettera a), dotati di specifica competenza e formazione, che esercitano le attività di agricoltura sociale e che risultino iscritti nell’apposito elenco regionale delle Fattorie sociali, di cui al successivo art. 4 della presente Legge.

Art. 3

(Svolgimento delle attività di agricoltura sociale)

1. Le attività di cui all’articolo 2, comma 1, possono essere svolte dall'imprenditore agricolo in associazione con le cooperative sociali di cui alla I. 381/1991, con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa

sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106), con le associazioni di volontariato e di promozione sociale iscritte nel registro unico nazionale previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), ferme restando la disciplina e le agevolazioni applicabili a ciascuno dei soggetti richiamati in base alla normativa vigente, nonché, previa intesa, in collaborazione con l'autorità giudiziaria.

2. Le attività indicate all'articolo 2, comma 3, ai punti b), c) e d) della legge n. 141 del 2015 ed esercitate dall'imprenditore agricolo si considerano attività connesse ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile laddove costituiscono servizi erogati dall'azienda a fruitori/beneficiari dei servizi stessi attraverso l'utilizzo delle risorse aziendali.

3. Le attività di cui all'art.2, comma 1, possono anche essere realizzate, secondo il principio di sussidiarietà, instaurando accordi di collaborazione con i servizi socio-sanitari e con gli enti locali competenti per territorio, con le aziende sanitarie territoriali, con i distretti socio-sanitari, con le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), in coerenza con i Piani sociali di zona e con il Piano regionale per le politiche sociali approvato dalla Regione, nonché con liberi professionisti. Gli enti locali, nel quadro della programmazione delle proprie funzioni inerenti le attività agricole e sociali promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, politiche integrate tra imprese, imprenditori agricoli e istituzioni locali, al fine di sviluppare l'agricoltura sociale.

4. Per quanto concerne le cooperative sociali il fatturato derivante dall'esercizio delle attività agricole svolte deve essere prevalente. Nel caso in cui il suddetto fatturato sia superiore al 30% di quello complessivo, le medesime cooperative sociali sono considerate operatori dell'agricoltura sociale in misura corrispondente al fatturato agricolo.

5. Le attività di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 141 del 2015 sono riconosciute come attività di agricoltura sociale a condizione che si svolgano regolarmente e con continuità, per una durata minima di tre anni, anche se con carattere stagionale. Nel caso in cui le attività agricole di cui all'art. 2135 c.c. siano a carattere stagionale, è sufficiente che le stesse siano svolte, nell'ambito di ciascun anno solare, nei periodi specifici dell'attività stessa almeno per tre mesi all'anno.

6. Le attività di cui all'articolo 2, comma 1, possono essere svolte anche nella promozione delle terapie assistite con gli animali (TAA), delle attività assistite con gli animali (AAA) e dell'educazione assistita con gli animali (EAA) di cui alla Legge regionale 9 luglio 2013, n. 31 "Norme in materia di Pet Therapy-Terapia, attività ed educazione assistita con animali" e nella promozione degli agrinidi e agrisili facendo riferimento alle norme generali che regolano i servizi di cura per l'infanzia, di cui alla Legge Regionale del 27 agosto 1973, n. 12.

8. Ai fini dello svolgimento delle attività di agricoltura sociale, la fattoria sociale può avvalersi delle prestazioni di specifiche figure professionali in possesso di adeguate competenze secondo quanto previsto dalla normativa di settore. In particolare, al fine di favorire la dinamicità dell'impresa, la fattoria sociale può avvalersi delle collaborazioni con enti e istituzioni del settore scientifico e tecnologico, per lo sviluppo di attività di ricerca o di sperimentazione nel campo dell'innovazione nell'offerta dei servizi alla persona.

9. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al presente articolo, le fattorie sociali possono ricorrere agli strumenti contrattuali di natura associativa, secondo le disposizioni di legge vigenti.

10. La fattoria sociale può svolgere, anche contemporaneamente, una o più delle attività di cui all'art. 2, comma 1, a condizione che soddisfi i requisiti previsti dalla presente legge e dal regolamento di cui all'art. 15.

Art. 4

(Elenco regionale delle fattorie sociali)

1. Al fine di favorire l'integrazione delle attività di agricoltura sociale nella programmazione dei servizi sociali e socio-sanitari, è istituito, presso il Dipartimento competente in materia di Agricoltura, l'elenco regionale delle Fattorie Sociali. L'elenco è aggiornato semestralmente.

2. All'elenco di cui al comma 1 sono iscritti i soggetti di cui all'art.2, lettera a), secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 15.

3. Per l'iscrizione all'elenco il soggetto interessato presenta alla Regione un'apposita istanza completa delle informazioni sull'attività di agricoltura sociale di cui all'art. 2, comma 1, realizzata o in corso di realizzazione o programmata, allegando la documentazione e secondo le modalità che saranno previste nel regolamento di cui al successivo articolo 15.

4. L'elenco deve contenere i nominativi o la denominazione o ragione sociale, la sede, gli indirizzi anche telematici forniti dagli interessati, la tipologia dei servizi offerti, i progetti attivati, i nominativi degli operatori e degli eventuali referenti delle attività sociali, nonché i soggetti con i quali sono stati instaurati rapporti associativi e la forma associativa adottata.

5. Gli imprenditori agricoli iscritti nell'elenco sono tenuti a comunicare alla Regione ogni variazione e/o integrazione ai dati di cui al comma 3 al fine di consentire l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1.

6. I Comuni e gli altri enti pubblici, nei limiti delle proprie competenze, comunicano al Dipartimento regionale competente in materia di Agricoltura i dati relativi alle rilevazioni statistiche riguardanti la consistenza delle attività per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge e, in particolare, per monitoraggio, promozione e valorizzazione delle attività sociali del territorio regionale.

7. La Regione può comunicare agli enti pubblici interessati, i dati di cui al comma 3, per le finalità di cui alla presente legge e ai fini del compimento di attività istruttorie.

Art. 5

(Immobili per l'esercizio delle attività)

1. Per le attività di agricoltura sociale possono essere utilizzati le strutture, i fabbricati o le porzioni di fabbricati, sia a destinazione abitativa che strumentale rispetto all'esercizio dell'attività agricola, esistenti sul fondo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli immobili destinati dagli imprenditori agricoli all'esercizio delle attività di agricoltura sociale sono considerati beni strumentali dell'azienda agricola e mantengono il riconoscimento della ruralità a tutti gli effetti, in quanto utilizzati per l'attività agricola connessa. Non si rende, dunque, necessario il cambio di destinazione d'uso dei locali e dei manufatti aziendali impiegati.

3. Gli immobili destinati ad attività di agricoltura sociale devono essere conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro ed essere dotati di agibilità, in funzione della tipologia di attività sociale svolta.

4. Possono essere effettuati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione per il recupero del patrimonio edilizio esistente, nel rispetto delle vigenti disposizioni statali e regionali in materia edilizia e urbanistica e degli strumenti urbanistici vigenti, nonché della normativa in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche. È consentito l'ampliamento dei volumi esistenti per la realizzazione di locali tecnici, servizi igienici, centrali termiche e per l'adeguamento alla normativa relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche.

5. Le attività di agricoltura sociale possono essere esercitate anche all'esterno delle strutture aziendali e dei beni fondiari nella disponibilità della fattoria sociale nel rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene.

6. Con il regolamento di cui all'art. 15 possono essere definite le modalità di esercizio, anche contestuale, delle attività di agricoltura sociale e delle altre attività agricole di cui all'art. 2135 c.c., mediante l'utilizzo dei medesimi immobili.

Art. 6

(Somministrazione di pasti, alimenti e bevande ai destinatari delle attività di agricoltura sociale)

1. Nell'ambito dell'esercizio delle attività di agricoltura sociale può essere effettuata anche la somministrazione di pasti, alimenti e bevande esclusivamente nei confronti dei destinatari delle attività di agricoltura sociale. All'attività di somministrazione si applicano le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2004 (Regolamento del Parlamento e del Consiglio sull'igiene degli alimenti), al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore) nonché al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per alimenti di origine animale).

2. Il regolamento di cui all'articolo 15 definisce i limiti in base ai quali per l'idoneità della cucina è sufficiente il rispetto dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni e dai regolamenti edilizi e di igiene per i locali di abitazione. Sono fatte salve le disposizioni relative al d.lgs. 193/2007.

Art. 7

(Funzioni e compiti della Regione)

1. La Regione, nei propri strumenti di programmazione e gestione delle politiche per lo sviluppo rurale e delle politiche sociali e socio-sanitarie, al fine di sostenere il ruolo e le pratiche dell'agricoltura sociale, prevede iniziative, individuando le necessarie risorse, in particolare per:

- a) promuovere la conoscenza delle fattorie sociali e dei servizi da esse offerti, anche di carattere innovativo, e ne sostiene lo sviluppo in tutto il territorio regionale, attraverso adeguati strumenti di informazione, animazione e comunicazione.
- b) favorire il raccordo a livello regionale tra le politiche socio-sanitarie e quelle in materia di agricoltura, anche mediante la consultazione degli organismi associati e di rappresentanza, comparativamente più rappresentativi, del Terzo settore, delle persone con disabilità, delle imprese agricole.

Art. 8

(Misure di sostegno)

1. Le misure di sostegno della Regione, dirette e indirette, previste negli atti di programmazione di cui al precedente articolo 7, sono attivate anche attraverso il supporto OOPPA e dell'Arsac, senza aggravio di costi a carico delle risorse autonome del bilancio regionale e sono costituite da:

- a) interventi formativi per la qualificazione dei servizi offerti nell'ambito delle fattorie sociali;
- b) interventi finalizzati a connettere Enti e associazioni deputati all'assistenza tecnica e alla formazione con le fattorie sociali;
- c) azioni d'informazione, animazione e comunicazione sull'agricoltura sociale;
- d) incentivazione d'investimenti o d'interventi per l'adeguamento e l'allestimento delle fattorie sociali, in conformità e secondo i limiti posti stabiliti dalla normativa unionale in materia di aiuti di Stato;
- e) definizione di criteri di priorità nelle gare d'appalto di mense scolastiche e ospedaliere – nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modificazioni, per le procedure di individuazione dei fornitori – per l'inserimento di prodotti agroalimentari delle fattorie sociali, ferma restando la salvaguardia dei principi recati dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con particolare riferimento alla tutela della concorrenza;
- f) agevolazioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale, per l'occupazione delle persone con disabilità;
- g) sensibilizzazione dei Comuni verso prodotti provenienti dall'agricoltura sociale nelle aree pubbliche, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e successive modificazioni;
- h) assegnazione in via prioritaria alle aziende agricole, nell'ambito delle procedure di alienazione e locazione, di beni di proprietà regionale e degli enti pubblici territoriali, di terreni agricoli incolti, abbandonati o insufficientemente coltivati nonché di eventuali beni e terreni oggetto di confisca in applicazione della legislazione antimafia, per favorire l'insediamento e lo sviluppo dell'attività delle fattorie sociali;

- i) costituzione di una Rete Regionale delle Fattorie Sociali, a cui aderiscono le fattorie iscritte nell'apposito Elenco di cui all'art. 4 della presente Legge;
- j) promozione della commercializzazione dei prodotti provenienti da agricoltura sociale nell'ambito delle strategie per valorizzare la cosiddetta "filiera corta" e degli interventi volti a favorire il commercio equo e sostenibile di prodotti agricoli ed agroalimentari.

Art. 9

(Osservatorio Regionale sull'Agricoltura Sociale)

1. Con provvedimento della Giunta regionale viene istituito presso il Dipartimento competente in materia di Agricoltura l'Osservatorio regionale sull'agricoltura sociale, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) definizione delle linee guida per le attività da prevedere nei progetti di agricoltura sociale;
- b) monitoraggio annuale e valutazione delle attività, al fine di facilitare la diffusione delle buone pratiche;
- c) inserimento ed integrazione dei dati e delle esperienze di agricoltura sociale con la rete dei servizi socio-sanitari territoriali;
- d) proposizione di iniziative finalizzate al coordinamento e alla migliore integrazione dell'agricoltura sociale con le politiche regionali di sviluppo rurale;
- e) promozione di campagne di sensibilizzazione finalizzate alla conoscenza e alla socializzazione dei progetti di agricoltura sociale.

2. Nell'ambito dell'Osservatorio, è istituito il Comitato tecnico di indirizzo strategico, con compiti di orientamento della programmazione regionale in funzione dell'integrazione e del potenziamento degli obiettivi della presente legge, composto da:

- a) un rappresentante designato dal Dipartimento competente in materia di Agricoltura con funzione di Presidente;
- b) un rappresentante designato dal Dipartimento competente in materia di Tutela Della Salute e Servizi Socio-Sanitari;
- c) un rappresentante designato dal Dipartimento competente in materia di Lavoro e Welfare;
- d) un rappresentante designato dall'Agenzia Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura (ARSAC);
- e) quattro rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni regionali agricole maggiormente rappresentative;
- f) un rappresentante designato dalle organizzazioni regionali della cooperazione;
- g) un rappresentante per ciascuna delle Aziende Sanitarie Provinciali esperto in materia di tutela dei minori, età evolutiva, area disabilità, anziani, salute mentale e dipendenze;
- h) un rappresentante degli Enti locali, designato dall'ANCI regionale;
- i) un rappresentante del sistema penitenziario.

3. I compiti di segreteria dell'Osservatorio sono svolti dal Dipartimento competente in materia di agricoltura.

4. Nel corso della prima riunione l'Osservatorio fissa le modalità di funzionamento adottando apposito regolamento interno.

5. I componenti dell'Osservatorio non hanno diritto alla corresponsione di alcuna indennità o compenso, né rimborso spese.

6. Al funzionamento dell'Osservatorio si provvede con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10

(Logo delle fattorie sociali)

1. La fattoria sociale iscritta all' Elenco regionale di cui all'art. 4, si avvale di un segno distintivo, predisposto sulla base di un modello definito dalla Giunta regionale, recante la dicitura "Fattoria sociale - Regione Calabria".

2. Il già menzionato segno distintivo è riportato su tutto il materiale informativo, illustrativo e segnaletico della fattoria sociale.

3. L'utilizzo del segno distintivo è condizionato al mantenimento dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco regionale delle Fattorie Sociali.

Art. 11

(Vigilanza e controllo)

1. La vigilanza e il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge sono esercitate dai Comuni, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 3 e 4.

2. I Comuni sono tenuti ad effettuare ogni anno un controllo a campione su almeno il 10% delle fattorie sociali ubicate nel territorio comunale. L'esito dei controlli è comunicato alla Regione.

3. La vigilanza e il controllo sul possesso e mantenimento dei requisiti per l'iscrizione all' Elenco regionale di cui all'art. 4, sono esercitate dalla competente struttura regionale.

4. Resta ferma la competenza dei soggetti individuati dalla normativa statale e regionale relativamente ai controlli in materia di igiene, sicurezza alimentare e degli ambienti di lavoro.

Art. 12

(Disposizioni sanzionatorie)

1. La fattoria sociale che esercita attività di agricoltura sociale senza l'iscrizione all' Elenco regionale di cui all'art. 4, è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro ad euro 3.000.

2. La fattoria sociale che esercita attività di agricoltura sociale senza aver effettuato la SCIA è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 3.000.
3. Chiunque utilizza il contrassegno “Fattoria sociale – Regione Calabria”, senza averne titolo, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
4. L'utilizzo di contrassegni non conformi al modello definito dalla Giunta regionale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 500 euro a un massimo di 3.000 euro.
5. La reiterazione della violazione di una o più delle disposizioni di cui al presente articolo è punita con la cancellazione di ufficio dall'Elenco Regionale delle Fattorie Sociali.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dal regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie) nonché, per quanto applicabili, le sanzioni previste dalle altre norme statali e regionali vigenti.
7. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.
8. L'introito dei proventi compete ai Comuni.

Art. 13

(Fondi sottratti all'attività venatoria)

1. Per esigenze di tutela e salvaguardia dell'incolumità degli ospiti delle fattorie sociali, i titolari dell'impresa agricola possono richiedere alla Regione l'istituzione del divieto di caccia nel proprio fondo rustico.
2. La Regione si pronuncia sulla richiesta valutando le situazioni di potenziale rischio e l'interesse sociale connesso al divieto, che può essere istituito anche solo su parte del fondo.

Art. 14

(Monitoraggio e valutazione)

1. La Giunta regionale, sulla base dei dati raccolti dall'Osservatorio di cui all'articolo 9, con cadenza annuale, comunica al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai fini del monitoraggio previsto dall'art. 7 della legge n. 141/2015, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge, contenente le seguenti informazioni:
 - a) il numero delle fattorie sociali iscritte all'Elenco Regionale delle Fattorie Sociali, nonché il numero delle fattorie sociali che hanno presentato la segnalazione di inizio attività;
 - b) il numero e le caratteristiche delle attività e dei servizi erogati dalle fattorie sociali;

- c) gli obiettivi raggiunti e le criticità emerse nell'attuazione della legge;
- d) i percorsi formativi erogati ai sensi della presente legge.

Art. 15

(Regolamento di attuazione)

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, approva, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il regolamento di attuazione con il quale sono anche fissati i requisiti soggettivi ed oggettivi nel rispetto della presente legge, i criteri, limiti, obblighi amministrativi e modalità per l'iscrizione nel predetto elenco, per il riconoscimento degli operatori di agricoltura sociale e per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, nonché le disposizioni in materia igienico-sanitaria e sanzionatorie connesse alle violazioni per lo svolgimento delle attività di agricoltura sociale.
2. Per determinate tipologie di agricoltura sociale, l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4, potrà essere subordinata alla presenza di un tutor aziendale, con competenze agricole e/o agronomiche, che potrà essere anche lo stesso imprenditore agricolo purché in possesso di una laurea o di un diploma di scuola media superiore di secondo grado.
3. Nel regolamento di cui all'art.15 saranno individuati i titoli di studio e le competenze e specifiche esperienze necessario per poter svolgere la funzione di tutor aziendale.

Art. 16

(Clausola di invarianza degli oneri finanziari)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico delle risorse autonome del bilancio regionale, in quanto gli interventi previsti saranno finanziati nell'ambito dei programmi operativi dei fondi strutturali europei e nazionali individuati negli atti di programmazione, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste, nonché con le eventuali altre risorse conferite da altre istituzioni o enti pubblici e privati.

Art. 17

(Norma finale di rinvio)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge 18 agosto 2015, n. 141 e altre disposizioni statali in materia di agricoltura sociale.

Art. 18

(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge regionale sono abrogati gli articoli 26, 27 e 28 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 14 e conseguentemente non sono più applicabili le norme regolamentari attuative delle predette norme.

Art. 19
(Norme transitorie)

1. Con il regolamento di cui all'art.15 sono stabilite le modalità per il riconoscimento provvisorio degli operatori dell'agricoltura sociale che alla data di entrata in vigore della presente legge già svolgono attività di agricoltura sociale da almeno due anni, i quali, entro il termine di un anno dalla data suddetta devono dimostrare di essere in possesso dei requisiti prescritti dalle presenti disposizioni, nonché dalle norme per il riconoscimento di operatore sociale per chi intenda avviare l'attività di agricoltura sociale.

Art. 20
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.